

## STATUTO

### COSTITUZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI

#### **Articolo 1 - Costituzione e Sede**

E' costituita l'Associazione denominata "MIRKO 11 Onlus" con sede in PISTOIA.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'associazione "MIRKO 11 Onlus" trae la sua origine dalla volontà di Ciorciari Daniele e Distefano Annalisa genitori di Ciorciari Mirko, di dotarsi di uno strumento attraverso il quale concretizzare quel principio di solidarietà, che sta alla base di una comunità di persone tra loro solidali.

#### **Articolo 2 - Carattere dell'Associazione**

L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Essa opera prevalentemente nell'ambito della Regione Toscana.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili derivanti dalla gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali culturali ed umanitari.

#### **Articolo 3 - Durata dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata anche dopo la scadenza.

#### **Articolo 4 - Scopi dell'Associazione**

L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attuato mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- assistere psicologicamente ed economicamente le famiglie nella provincia di Pistoia che hanno bambini in età pediatrica, affetti da una qualsiasi malattia invalidante con l'intento e l'eventuale possibilità di creare un supporto infermieristico pediatrico domiciliare e fornire presidi medici a seconda dell'invalidità;
- creare una rete di solidarietà per fornire beni di prima necessità a famiglie disagiate e con bambini in età pediatrica;
- adottare famiglie o bambini a distanza anche al di fuori della provincia di Pistoia e dell'Italia;
- collaborare con altre associazioni O.N.L.U.S. e fondazioni, sia volontaristicamente che economicamente;
- contribuire economicamente per migliorare i reparti pediatrici ospedalieri su tutto il territorio italiano.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- promuovere raccolte di denaro e beni da devolvere a famiglie disagiate e con bambini in età pediatrica o ad altri enti che svolgano la loro attività nei confronti degli stessi soggetti;
- promuovere campagne di sensibilizzazione nei confronti delle situazioni di indigenza presenti sul proprio territorio.
- aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;
- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali, accessorie o connesse;

È fatto espresso divieto di svolgimento di attività istituzionali diverse da quelle rientranti nei settori previsti, ad eccezione di attività direttamente connesse.

## SOCI

### **Articolo 5 - Requisiti dei soci**

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Possono inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione.

Possono, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali, culturali ed umanitari.

È espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### **Articolo 6 - Ammissione dei soci**

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di essere a piena conoscenza dello statuto, di eventuali regolamenti e di accettarli.

Non sono previste differenze di trattamento tra i soci relativamente ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.

L'eventuale reiezione deve essere motivata.

Il socio che provvede ad eliminare le cause che hanno portato al rigetto può presentare nuovamente la domanda di ammissione, tale richiesta viene valutata in ultima istanza dall'Assemblea.

L'associato è tenuto, inoltre, al versamento della quota annuale per l'importo pari a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) sul conto corrente intestato all'associazione entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

### **Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare, ad accedere alle cariche associative, a svolgere l'eventuale attività volontaria preventivamente concordata e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale con le modalità e per l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 8 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo causa accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
- d) per omesso pagamento della quota annuale;
- e) per decesso del socio.

#### **Articolo 9 - Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- i Revisori dei Conti.

### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 10 - Partecipazione all'Assemblea**

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo - la cui redazione è da considerarsi obbligatoria - per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la eventuale presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

a) per decisione del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

#### **Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea**

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata) inviato o consegnato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La raccomandata verrà inviata all'indirizzo comunicato precedentemente dai soci.

Nel caso in cui la convocazione venga effettuata a mezzo fax o posta elettronica, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui l'avviso di convocazione è inviato deve essere quello comunicato precedentemente dal socio.

I soci sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.

In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l'adunata.

L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno della stessa.

#### **Articolo 12 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; ogni socio può rappresentare al massimo altri due soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente o da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'Assemblea, fungendo così da segretario.

L'Assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

### **Articolo 13 - Forma di votazione dell'Assemblea**

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

### **Articolo 14 - Compiti dell'Assemblea**

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:
  - a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi e sulle relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
  - b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e se necessari i revisori dei conti;
  - c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
  - d) approvare i Regolamenti;
  - e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- in sede straordinaria:
  - a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
  - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 15 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi da sottoporre all'Assemblea;
- c) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- d) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, i termini di versamento, nonché l'eventuale penale per i tardivi versamenti;
- e) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- f) se ritenuto necessario, eleggere tra i suoi membri il Vice-Presidente

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

### **Articolo 16 - Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, nominati dall'Assemblea dei soci tra i soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

#### **Articolo 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata) inviato o consegnato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da un consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o e-mail inviato almeno 2 (due) giorni prima della data prefissata.

Il Presidente, i consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

### **PRESIDENTE**

#### **Articolo 18 – Compiti ed elezione del Presidente**

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e propone al Consiglio Direttivo una rosa di candidati alla carica di Vice Presidente.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente è proposto dal Consiglio Direttivo ed eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Egli dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato il Presidente può essere riconfermato.

#### **VICE-PRESIDENTE**

##### **Articolo 19 – Compiti ed elezione del Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente, In caso assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce.

Il Vice-Presidente è proposto dal Consiglio Direttivo ed eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Egli dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato il Vice-Presidente può essere riconfermato.

#### **SEGRETARIO**

##### **Articolo 20 - Compiti ed elezione del Segretario**

Il Segretario controlla che tutte le documentazioni siano conformi e provvede a sottoscrivere gli ordinativi relativi alle operazioni di cassa da presentare al Presidente per la firma.

Inoltre, cura l'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio e dall'Assemblea.

Redige i verbali delle riunioni dei suddetti organi.

Al termine del mandato il Segretario può essere riconfermato.

#### **REVISORI DEI CONTI**

##### **Articolo 21 - Compiti ed elezione dei Revisori dei Conti**

In caso di nomina dei Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero massimo di tre e durano in carica tre anni.

Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

## **FINANZE E PATRIMONIO**

### **Articolo 22 - Entrate dell'Associazione**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla prima quota di iscrizione e dalle successive quote annuali, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da altri enti;
- d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- e) da proventi derivanti dall'attività istituzionale e da attività direttamente connesse;
- f) da rendite patrimoniali;
- g) dal contributo del 5x1000;
- h) da proventi derivanti da eventi (sportivi, folcloristici, commemorativi, musicali, pranzi e cene di beneficenza, lotterie varie ed eventuali).
- i) da proventi derivanti dalla vendita di gadgets, abbigliamento, libri, e quant'altro;
- j) da ogni altra entrata compatibile con le finalità e le attività statutariamente previste.

## **NORME FINALI E GENERALI**

### **Articolo 23 - Esercizi sociali**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

### **Articolo 24 - Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il Patrimonio sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea o dei liquidatori, in ogni caso ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, diciannovesimo comma, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Articolo 25 - Clausola di limitazione per la sanzioni amministrative**

L'Associazione si assume sin da ora il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che il Consiglio Direttivo, il Presidente, i soci, i collaboratori dell'associazione abbiano a commettere nello svolgimento delle loro mansioni o incarichi e nei limiti dei loro poteri e mandati.

L'assunzione varrà nei casi in cui l'interessato risulti aver commesso la violazione senza dolo e sarà in ogni caso esclusa quando risulti la volontà di agire in danno all'associazione.

Sarà altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità come definite nel comma 3 dell'articolo 5, D.Lgs. n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intenderà provata quando i giudici aditi, investiti della controversia, si saranno pronunciati in tal senso, nonchè quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'Ufficio o dall'Ente accertatore sono tali da rendere evidente e indiscutibile la macroscopica inosservanza degli elementari obblighi tributari, amministrativi e previdenziali.

L'associazione si assumerà altresì gli oneri processuali, per la fattispecie di cui sopra, per la tutela giudiziale delle tesi difensive proposte dai pretesi trasgressori nell'adempimento dei loro incarichi, ove condivise dall'associazione.

## **Articolo 26 - Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea, in deroga all'Articolo 12 del presente statuto, con voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Eventuali modifiche a tale regolamento interno potranno essere apportate su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

Tali modifiche, sottoposte all'Assemblea, saranno accolte con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

## **Articolo 27 - Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alla disciplina delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, alle norme di legge in materia di associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.